

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA

Art. 1

Commissione Amministrativa di Conciliazione Comitato di Conciliazione

1. Ogni vertenza di ordine commerciale avente carattere internazionale può essere oggetto di un tentativo di risoluzione amichevole a cura di una Commissione Amministrativa di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio Internazionale.

I membri della Commissione sono designati, in ragione di uno a tre, da ogni Comitato Nazionale fra i propri connazionali residenti a Parigi. Essi vengono nominati dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale per due anni.

2. Per ogni vertenza il Presidente della Camera di Commercio Internazionale istituisce un Comitato di Conciliazione di tre membri. Detto Comitato è formato da due conciliatori — per quanto possibile di nazionalità, rispettivamente, del richiedente e dell'altra parte in causa — e da un Presidente di nazionalità diversa da quella delle parti, scelto di massima in seno alla Commissione Amministrativa di Conciliazione.

Art. 2

Domanda di Conciliazione

La parte che desidera ricorrere alla conciliazione, rivolge domanda al Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, tramite il suo Comitato Nazionale o direttamente, nel secondo caso il Segretario Generale ne informa il Comitato Nazionale interessato.

La domanda deve contenere l'esposizione del punto di vista del richiedente e deve essere accompagnata dai documenti inerenti alla controversia e da ogni altro documento utile, nonché dall'importo previsto nella Tariffa allegata, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

Art. 3

Funzioni del Comitato di Conciliazione

1. Ricevuta la domanda di conciliazione, con i documenti prodotti a sostegno, e l'anticipo stabilito, il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale si mette in contatto per corrispondenza con l'altra parte, direttamente o per il tramite del Comitato Nazionale competente, invitandola, nel caso accetti di tentare la conciliazione, ad inviare al Comitato di Conciliazione una esposizione del suo punto di vista sulla controversia unitamente a ogni documento attinente ed all'importo previsto dalla Tariffa acclusa, a titolo di anticipo per le spese del Segretariato Generale, relative alla procedura di conciliazione.

2. Il Comitato esamina l'incartamento, effettua gli accertamenti, si mette in comunicazione con le parti direttamente o tramite i rispettivi Comitati Nazionali e, se possibile, le ascolta.

3. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti debitamente accreditati. Esse possono essere assistite da consulenti.

Art. 4

Formula di Conciliazione

1. Dopo l'esame dell'incartamento, lo studio della questione e, se è stato possibile, l'audizione delle parti, il Comitato propone alle parti una formula di conciliazione.

2. Se la conciliazione ha luogo il Comitato redige e sottoscrive un verbale che indica i termini dell'accordo fra le parti.

3. Qualora le parti non siano potute comparire, il Comitato comunica la formula di conciliazione ai Presidenti dei Comitati Nazionali della CCI interessati invitandoli ad adoperarsi per persuadere le parti ad accettare quanto il Comitato di Conciliazione propone.

Art. 5

Diritti delle parti nel caso che il tentativo di conciliazione non vada a buon fine

1. Se il tentativo di conciliazione fallisce, le parti hanno piena facoltà di ricorrere all'arbitrato, o di adire i tribunali competenti, a meno che non siano vincolate da una clausola di arbitrato.

2. Nulla di quanto sia stato fatto, detto o scritto ai fini della conciliazione può compromettere in alcun modo gli ulteriori diritti delle parti sia nel procedimento arbitrale, sia dinanzi ai tribunali.

Chiunque sia stato membro di un Comitato di Conciliazione per una data vertenza non può essere nominato arbitro per la stessa vertenza.

ARBITRATO

Art. 1

Corte di Arbitrato

1. Presso la Camera di Commercio Internazionale è istituito un organismo internazionale di arbitrato i cui membri sono nominati dal Consiglio della Camera di Commercio Internazionale e che, con il nome di Corte d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, è incaricato di provvedere, nel modo qui sotto indicato, alla soluzione arbitrale delle controversie di carattere internazionale che possono insorgere nel campo dei rapporti d'affari.

2. La Corte si riunisce di massima ogni mese. Essa statuisce il proprio Regolamento interno.

3. Spetta al Presidente della Corte o al suo sostituto di prendere, in nome della Corte, le decisioni urgenti con riserva di informarne la Corte alla prima riunione successiva.

4. La Corte può, in conformità delle modalità previste nel proprio Regolamento interno, delegare ad uno o più raggruppamenti dei suoi membri un potere di decisione, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.

5. Il Segretariato della Corte è istituito negli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Art. 2

Scelta degli arbitri

1. La Corte di Arbitrato non decide le controversie. Essa nomina o conferma gli arbitri, secondo le disposizioni che seguono — a meno che le parti non vi abbiano derogato in tutto o in parte — tenendo

conto della loro nazionalità, residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati, cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti.

2. Le controversie possono essere risolte da un arbitro unico o da tre arbitri. Negli articoli seguenti, l'espressione *l'arbitro* sta a significare, secondo i casi, l'arbitro o gli arbitri.

3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni a partire dalla notifica all'altra parte della domanda di arbitrato, l'arbitro è nominato dalla Corte.

4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta alla domanda, un arbitrato indipendente, salvo conferma della Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito che siano gli arbitri da loro designati a dover scegliere il terzo arbitro, entro un termine prestabilito. In quest'ultimo caso, spetta alla Corte confermare il terzo arbitro. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, gli arbitri designati dalle parti non si siano accordati sulla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

5. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato, di comune accordo, dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che la Corte non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In quest'ultimo caso, le parti disporranno di un termine di quindici giorni per procedere alla designazione degli arbitri.

6. Qualora spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale, essa sceglie il Comitato nazionale della Camera di Commercio Internazionale al quale chiedere una proposta al riguardo. L'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale è scelto in uno Stato diverso da quelli cui le parti sono soggette. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e salvo che una delle parti non vi si opponga, l'arbitro unico o il Presidente del Tribunale arbitrale può essere scelto in uno degli Stati, cui le parti sono soggette. Quando la Corte nomina un arbitro per conto e in luogo di una parte che non abbia fatto la propria designazione, essa chiede al Comitato nazionale dello Stato, cui la parte è soggetta, di fare una proposta al riguardo. Se si tratta di uno Stato nel quale non esiste un Comitato nazionale, la Corte è libera di scegliere chiunque ritenga idoneo.

7. In caso di ricasazione di un arbitro da una delle parti, la Corte decide inappellabilmente, essendo lasciata al suo apprezzamento la valutazione dei motivi di ricasazione.

8. Se un arbitro muore o è impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni o deve dimettersi a seguito di ricasazione o per qualsiasi altro motivo, oppure se la Corte constata, dopo averlo sentito, che non adempie alle proprie funzioni conformemente al Regolamento o nei termini stabiliti, egli viene sostituito. In tali casi si osservano i paragrafi 3, 4 e 6.

Art. 3

Domanda di arbitrato

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale deve indirizzare la propria domanda al Segretariato della Corte, per il tramite del proprio Comitato nazionale o direttamente; in quest'ultimo caso, il Segretario da notizia della domanda al Comitato nazionale interessato.

La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato della Corte costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio della procedura arbitrale.

2. La domanda deve contenere, in particolare:

- a) nome, cognome, qualificazione e indirizzo delle parti;
- b) illustrazione delle pretese della parte attrice;
- c) accordi intervenuti e in particolare la convenzione arbitrale, come pure i documenti o i dati che possono servire a chiarire le circostanze del caso;
- d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri ed alla loro nomina, secondo le disposizioni del precedente art. 2.

3. Il Segretariato trasmette copia della domanda e dei documenti allegati alla parte convenuta per la risposta.

Art. 4

Risposta alla domanda

1. Entro un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione dei documenti menzionati al par. 3 dell'articolo 3, la parte convenuta deve pronunciarsi sulle proposte eventualmente formulate circa il

numero degli arbitri e la loro nomina, procedendo ove del caso alla designazione dell'arbitro, e deve formulare la propria difesa fornendo la documentazione relativa.

La parte convenuta potrà, eccezionalmente, chiedere al Segretario un nuovo termine per formulare la propria difesa e fornire la relativa documentazione. Tuttavia, la domanda di un nuovo termine dovrà contenere la risposta della parte convenuta alle proposte eventualmente formulate circa il numero degli arbitri e la loro nomina, nonché l'eventuale designazione di un arbitro. In difetto il signatario ne informerà la Corte che disporrà la prosecuzione dell'arbitrato in conformità del Regolamento.

2. Copia della risposta e dei documenti eventualmente allegati è trasmessa alla parte attrice per informazione.

Art. 5

Domanda riconvenzionale

1. La parte convenuta che desideri proporre una domanda riconvenzionale deve inoltrarla al Segretariato contemporaneamente alla sua risposta, secondo quanto previsto all'art. 4.

2. La parte attrice può, entro trenta giorni dalla comunicazione di tale domanda riconvenzionale presentare la propria replica.

Art. 6

Memorie e note scritte, notifiche e comunicazioni

Ogni memoria e nota scritta presentata dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, deve essere fornita in tanti esemplari quante sono le altre parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato.

Le notifiche e comunicazioni del Segretariato e degli arbitri sono eseguite validamente se sono consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata all'indirizzo noto della parte destinata, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra parte, secondo il caso.

Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o da un suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo se effettuate validamente.

Art. 7

Mancanza di convenzione arbitrale

Quando, prima facie, non esista tra le parti alcuna convenzione arbitrale o quando esista una convenzione che non si riferisce alla Camera di Commercio Internazionale, se la parte convenuta non risponde entro il termine di trenta giorni previsto al precedente art. 4, par. I, o rifiuta l'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, la parte attrice viene informata che l'arbitrato non può aver luogo.

Art. 8

Effetti della convenzione arbitrale

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, esse accettano, per ciò stesso, il presente Regolamento.

2. Se una delle parti rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato, questo ha luogo nonostante tale rifiuto o tale astensione.

3. Se una delle parti solleva una o più eccezioni relative all'esistenza o alla validità della convenzione arbitrale la Corte, dopo aver constatato l'esistenza prima facie di tale convenzione, può decidere, senza con ciò pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni proposte, che l'arbitrato abbia luogo. In tal caso spetterà all'arbitro di decidere sulla propria competenza.

4. Salvo patto contrario, l'asserita nullità o inesistenza del contratto non determina l'incompetenza dell'arbitro, se questi ritiene valida la convenzione arbitrale. Egli resta competente, anche in caso di inesistenza o nullità del contratto, per accertare i diritti rispettivi delle parti e statuire sulle loro domande e conclusioni.

5. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro ed eccezionalmente anche in seguito, possono richiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari, senza con ciò violare la convenzione arbitrale che le vincola e senza pregiudizio dei poteri riservati all'arbitro a tale titolo.

Ogni richiesta del genere, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del

Segretariato della Corte d'arbitrato, senza indugio. Quest'ultimo ne informerà l'arbitro.

Art. 9

Deposito a copertura delle spese di arbitrato

1. La Corte fissa il deposito in un ammontare che possa prevedibilmente coprire le spese di arbitrato conseguenti alle domande di cui è stata investita.

Nel caso in cui, indipendentemente dalla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare depositi distinti per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

2. I depositi debbono essere di regola versati in parti uguali dalla parte attrice (o parti attrici) e dalla parte convenuta (o parti convenute). Tuttavia, ciascuna delle parti potrà effettuare il versamento dell'intero deposito relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda.

3. Il Segretariato può subordinare la trasmissione del fascicolo all'arbitro al versamento alla Camera di Commercio Internazionale di tutto l'ammontare del deposito o di parte di esso, a cura delle parti o di una di esse.

4. Quando l'atto di missione è trasmesso alla Corte, in conformità di quanto previsto all'art. 13, questa deve accertare se le richieste di deposito siano state soddisfatte.

L'atto di missione diventa efficace, e gli arbitri possono procedere, solo relativamente alle domande rispetto alle quali il deposito sia stato versato alla Camera di Commercio Internazionale.

Art. 10

Trasmissione del fascicolo all'arbitro

Salvo quanto previsto all'art. 9, il Segretario trasmette il fascicolo all'arbitro immediatamente dopo il ricevimento della risposta della parte convenuta alla domanda di arbitrato e, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati agli artt. 4 e 5 per la presentazione di tali documenti.

Art. 11

Regole applicabili alla procedura

Le regole applicabili alla procedura davanti all'arbitro sono quelle contenute nel presente regolamento e, nel silenzio del Regolamento, sono quelle stabilite dalle parti o, in difetto, dall'arbitro, con rinvio o meno ad una legge processuale nazionale applicabile all'arbitrato.

Art. 12

Luogo dell'arbitrato

Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti non si accordino al riguardo.

Art. 13

Atti di ammissione

1. Prima di dare inizio all'istruzione della causa, l'arbitro redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) nome e cognome e qualificazione delle parti;
- b) indirizzi delle parti ove potranno essere validamente fatte tutte le notifiche o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti;
- d) determinazione delle questioni litigiose da risolvere;
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo dell'arbitro;
- f) luogo dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento all'arbitro dei poteri di amichevole compositore;
- h) ogni altra indicazione necessaria affinché il lodo sia suscettibile di sanzione legale o ritenuta utile dalla Corte di Arbitrato o dall'arbitro.

2. L'atto di cui al precedente par. 1 deve essere firmato dalle parti e dall'arbitro. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, l'arbitro trasmette alla Corte tale atto, firmato dalle parti e da lui stesso. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato dalla Corte, su richiesta dell'arbitro.

Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, la Corte, se ritiene che si tratti di uno dei casi previsti all'art. 8, par. 2 e 3, si pronuncerà sull'atto di missione ai fini della sua approvazione. La Corte impartirà in seguito alla parte in difetto un termine per firmare tale atto, all'espiazione del quale l'arbitrato continuerà il suo corso e il lodo sarà reso.

3. Le parti sono libere di pattuire il diritto che l'arbitro deve applicare al merito della controversia. In mancanza di determinazione ad opera delle parti circa il diritto applicabile, l'arbitro applica la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato che egli ritenga appropriata nel caso di specie.

4. L'arbitro riceve i poteri di amichevole compositore se le parti sono d'accordo di conferirglieli.

5. In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

Art. 14

Istruzione della causa

1. L'arbitro istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, l'arbitro ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, egli può decidere d'ufficio la loro audizione. L'arbitro può inoltre decidere di ascoltare ogni altra persona, in presenza delle parti o dopo averle debitamente convocate.

2. L'arbitro può nominare uno o più esperti, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli.

3. L'arbitro può statuire in base ai documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

Art. 15

1. Su domanda di una delle parti, o se del caso di propria iniziativa, l'arbitro, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati e ne informa il Segretariato della Corte.

2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, l'arbitro, dopo essersi assicurato che la convocazione le è pervenuta, ha il potere, in mancanza di valida giustificazione, di procedere ciò nonostante all'esecuzione del proprio incarico ed il dibattito si reputa in contraddittorio.

3. L'arbitro stabilisce la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della lingua del contratto.

4. L'arbitro disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo dell'arbitro e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.

5. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Art. 16

Le parti possono formulare davanti all'arbitro nuove domande, riconvenzionali o meno, a condizione che queste domande rientrino nei limiti fissati dall'atto di missione previsto all'art. 13 o che formino oggetto di un addendum a tale documento, che deve esser firmato dalle parti e comunicato alla Corte.

Art. 17

Lodo reso a seguito di accordo delle parti

Se le parti raggiungono un accordo, dopo che il fascicolo è stato trasmesso all'arbitro in conformità dell'art. 10, se ne prende atto a mezzo di un lodo pronunciato sull'accordo delle parti.

Art. 18

Termine per la pronunzia del lodo

1. Il termine entro il quale l'arbitro deve rendere il lodo è di sei mesi a decorrere dal giorno della firma, da parte dell'arbitro, dell'atto previsto all'art. 13.

2. La Corte può, eccezionalmente e su domanda motivata dell'arbitro, e ove del caso d'ufficio, prorogare tale termine se lo ritiene necessario.

3. In mancanza di proroga, la Corte, eventualmente dopo aver applicato le disposizioni dell'art. 2 (8), decide in merito alle condizioni secondo le quali la controversia dovrà essere risolta.

Art. 19

Deliberazione in caso di tre arbitri

Quando la controversia è deferita a tre arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si determini una maggioranza il Presidente del Tribunale arbitrale decide da solo.

Art. 20

Decisione sulle spese di arbitrato

1. Il lodo definitivo dell'arbitro, oltre alla decisione sul merito, liquida le spese dell'arbitro e decide a quale delle parti ne incombe il pagamento o in quale proporzione esse debbono essere ripartite tra le parti.

2. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro e la tassa amministrativa, fissati dalla Corte di Arbitrato conformemente alla tariffa allegata al presente Regolamento, le eventuali spese dell'arbitro, gli onorari e le spese degli esperti in caso di perizia e le spese legali normali sostenute dalle parti per la loro difesa.

3. Se le circostanze del caso concreto lo rendono eccezionalmente necessario, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un

ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa.

Art. 21

Esame preventivo del lodo da parte della Corte di Arbitrato

Prima di firmare un lodo parziale o definitivo, l'arbitro deve sottoporre il progetto alla Corte di Arbitrato.

Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione dell'arbitro, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia.

Nessun lodo può essere pronunciato senza essere stato approvato, per quanto attiene ai requisiti di forma, dalla Corte.

Art. 22

Pronunzia del lodo

Il lodo si considera pronunciato nel luogo dell'arbitrato e nel giorno in cui è firmato dall'arbitro.

Art. 23

Notifica del lodo alle parti

1. Quando il lodo è pronunciato, il Segretario della Corte ne notifica il testo firmato dall'arbitro alle parti, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente pagate alla Camera di Commercio Internazionale dalle parti o da una di esse.

2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretario Generale della Corte sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne facciano richiesta.

3. A fronte della notifica fatta secondo il par. 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico dell'arbitro.

Art. 24

Carattere definitivo ed esecutivo del lodo

1. Il lodo è definitivo.
2. Per il fatto di sottoporre la loro controversia all'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del seguente lodo e rinunciano a tutti i mezzi d'impugnazione cui possono rinunciare.

Art. 25

Deposito del lodo

1. Ogni lodo pronunciato in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretario della Corte.
2. L'arbitro e il Segretario della Corte prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.

Art. 26

Regola generale

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte di Arbitrato e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di sanzione legale.



APPENDICE I

STATUTO DELLA CORTE

Art. 1

Nomina dei membri

I membri della Corte della Camera di Commercio Internazionale sono nominati dal Consiglio della CCI per due anni, in base all'Art. III dello Statuto della Camera di Commercio Internazionale, su proposta dei singoli Comitati Nazionali.

Art. 2

Composizione

La corte di Arbitrato è formata da un Presidente, cinque Vice-Presidenti, un Segretario Generale ed uno o più Consiglieri Tecnici scelti dal Consiglio della CCI fra i membri della Corte o al di fuori di essa, nonché da un membro designato da ciascun Comitato Nazionale.

La Presidenza può essere retta da due Co-Presidenti; in tal caso gli stessi hanno uguali diritti e quanto nel Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato fa riferimento al *Presidente* vale indistintamente per ambedue.

Nel caso di membri della Corte non residenti ove ha sede il Segretario Generale della CCI, il Consiglio può nominare membri supplenti.

In caso di impossibilità del Presidente a presenziare una sessione della Corte, lo sostituisce un Vice-Presidente.

Art. 3

Funzioni e poteri

Scopo della Corte di Arbitrato è di assicurare l'applicazione del Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.

Ha inoltre il compito di interessare eventualmente la Commissione dell'Arbitrato Commerciale Internazionale alle modifiche da apportare al Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, che dovesse giudicare necessarie.

Art. 4

Delibere e numero legale

Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza di voti. In difetto di una maggioranza, il voto del Presidente decide.

Affinché le delibere siano valide occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio Internazionale, il Segretario Generale della Corte ed il Consigliere o i Consiglieri Tecnici hanno solo voto consultivo.

APPENDICE II

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA C.C.I.

Tariffa delle spese di conciliazione e di arbitrato *(in vigore dal 1° marzo 1980)*

1. Spese di conciliazione

Prima che il Comitato di Conciliazione dia corso all'esame della pratica, ciascuna delle parti deve pagare, a titolo di partecipazione alle spese della procedura, metà delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

Se il valore della controversia non è dichiarato, l'ammontare delle spese amministrative è fissato dal Segretario.

2. Spese di arbitrato

a) Le spese di arbitrato comprendono gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative. A queste possono aggiungersi le spese personali dell'arbitro (o degli arbitri) e, dandosene il caso, le spese di perizia o altre del genere.

b) Prima che la domanda (o, se del caso, la domanda riconvenzionale) possa essere sottoposta all'arbitro (o agli arbitri) le parti — o, in difetto, la parte che ha avanzato la domanda di arbitrato

o la domanda riconvenzionale — debbono depositare un importo destinato a coprire gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) e le spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

c) La Corte fissa gli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) sulla base della tariffa sottoriportata, o li determina a propria discrezione se il valore della controversia non è dichiarato.

d) Quando una controversia è deferita a più arbitri, la Corte ha la facoltà di aumentare l'importo forfettario destinato al pagamento dei loro onorari fino al triplo dell'importo previsto per l'arbitro unico.

e) Qualora la procedura arbitrale sia stata preceduta dal tentativo di conciliazione, metà delle spese amministrative corrisposte per la conciliazione viene detratta da quelle dovute per la procedura arbitrale.

f) Prima dell'inizio di qualsiasi perizia, le parti, o una fra esse, devono depositare un importo, la cui entità è stabilita dall'arbitro (o dagli arbitri), sufficiente a coprire gli onorari e le spese prevedibili, inerenti alla perizia stessa.

3. Anticipo sulle spese amministrative

Tutte le parti che richiedono o accettino di sottoporre una controversia alla procedura di conciliazione o di arbitrato della CCI sono tenute a pagare un anticipo di 500 \$ USA sulle spese amministrative. Nessuna domanda può essere presa in considerazione se non è accompagnata dal versamento di detto importo.

Tale importo non può essere restituito ed è definitivamente incamerato dalla CCI. Esso è defalcato dall'ammontare delle spese amministrative calcolate sulla base della tariffa sottoriportata.

4. Nomina di arbitri

Nel caso di nomina di un arbitro chiamato ad intervenire al di fuori del Regolamento CCI, ciascuna delle parti è tenuta al pagamento di 100 \$ USA.

Tariffa per il calcolo delle spese amministrative e degli onorari degli arbitri (*)

Per calcolare l'ammontare delle spese amministrative e degli onorari dell'arbitro (o degli arbitri) occorre applicare ad ogni scaglione progressivo del valore della controversia le percentuali indicate e aggiungere quindi le cifre così ottenute.

a) Spese amministrative

<i>Valore della lite</i>		<i>Spese amministrative (**)</i>	
inferiore a 50.000 \$	(USA)..... \$		4,00% (min. 500 \$)
da 50.001 \$	a 100.000 \$		3,00%
da 100.001 \$	a 500.000 \$		1,50%
da 500.001 \$	a 1.000.000 \$		1,00%
da 1.000.001 \$	a 2.000.000 \$		0,50%
da 2.000.001 \$	a 5.000.000 \$		0,20%
da 5.000.001 \$	a 10.000.000 \$		0,10%
da 10.000.001 \$	a 50.000.000 \$		0,05%
da 50.000.001 \$	a 100.000.000 \$		0,02%
oltre	a 100.000.000 \$		0,01%

<i>Valore della lite</i>		<i>Onorari (***)</i>	
		<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
inferiore a 50.000 \$	(USA)..... \$	1.000 \$	10,00%
da 50.001 \$	a 100.000 \$	1,50%	6,00%
da 100.001 \$	a 500.000 \$	0,80%	3,00%
da 500.001 \$	a 1.000.000 \$	0,50%	2,00%
da 1.000.001 \$	a 2.000.000 \$	0,30%	1,50%
da 2.000.001 \$	a 5.000.000 \$	0,20%	0,60%
da 5.000.001 \$	a 10.000.000 \$	0,10%	0,30%
da 10.000.001 \$	a 50.000.000 \$	0,05%	0,15%
da 50.000.001 \$	a 100.000.000 \$	0,02%	0,10%
oltre	a 100.000.000 \$	0,01%	0,05%

(*) Approvata il 21 giugno 1979.

(**) v. n. 1, 2 (b), 2 (e), a.

(***) v. n. 2 (c), 2 (d).

VI

NORME ED USI UNIFICATI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- a) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi credito documentario e sono vincolanti per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.
- b) In queste disposizioni, definizioni ed articoli, le espressioni «credito» (i) documentario (i) e «credito (i)» comprendono qualsiasi stipulazione comunque denominata o designata, con la quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente (ordinante), provvede:
 - ad effettuare pagamenti ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine o a pagare, accettare o negoziare tratte emesse dal beneficiario, o ad autorizzare altra banca a dar corso a tali pagamenti od a pagare, accettare o negoziare tali tratte contro consegna dei documenti stabiliti, ed a condizione che siano adempiute le condizioni del credito.
- c) I crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dalle vendite o da altri contratti che possono formarne la base; tali vendite o contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche.
- d) Le istruzioni relative ai crediti, ed i crediti stessi, debbono essere completi e precisi.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, la banca emittente scoraggerà ogni tendenza dell'ordinante ad inserire nel credito eccessivi dettagli.

- e) La banca che per prima ha diritto di esercitare la facoltà prevista dall'art. 32 b) è quella che è autorizzata a pagare, accettare o negoziare in base al credito. La decisione di detta banca vincola tutte le parti interessate.

Una banca è autorizzata a pagare o ad accettare in base al credito quando essa è espressamente designata nel credito stesso.

Una banca è autorizzata a negoziare in base al credito

- sia quando essa è espressamente designata nel credito
- sia quando il credito è liberamente negoziabile da qualsiasi banca.

- f) il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinamento e la banca emittente.

A. — FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Art. 1

- a) I crediti possono essere:
- revocabili, oppure
 - irrevocabili.
- b) Ogni credito deve quindi indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c) In mancanza di tale indicazione, il credito sarà considerato revocabile.

Art. 2

Un credito revocabile può essere modificato o revocato in qualsiasi momento senza doverne prima avvisare il beneficiario. Tuttavia, la banca emittente è tenuta a rimborsare la sua filiale o l'altra banca — cui il credito è stato trasmesso e presso le cui casse è stato reso utilizzabile per pagamento, accettazione o negoziazione — di ogni pagamento, accettazione o negoziazione conforme alle condizioni del credito nonché a tutte le modifiche ricevute fino al momento del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione prima della ricezione dell'avviso di notifica o di annullamento.

Art. 3

- a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente:
- a pagare o a far pagare se il credito è utilizzabile per pagamento, contro ritiro di tratta o meno;
 - ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione della banca emittente, o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito;
 - ad acquistare o negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse a vista o a scadenza, dal beneficiario, sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito, o a far sí che altra banca le acquisti o negozi, se il credito è utilizzabile per acquisto o negoziazione, sempreché le condizioni del credito siano adempiute.
- b) Un credito irrevocabile può essere avvisato al beneficiario tramite un'altra banca (banca avvisante), senza impegno per quest'ultima; tuttavia quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare il proprio credito irrevocabile e quest'ultima agisce in conformità, tale conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente:
- a pagare se il credito è pagabile alle proprie casse, contro ritiro di tratta o meno, o ad assicurare che il pagamento sarà fatto, se il credito è utilizzabile per acquisto o negoziazione, sempreché le condizioni del credito siano adempiute.
 - ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione alle casse della banca confermante o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trassato indicato nel credito.
 - ad acquistare/negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario, a vista o a scadenza, sulla banca emittente o sull'ordinante o su ogni altro trassato indicato nel credito, se il credito è utilizzabile per acquisto/negoziazione, sempreché le condizioni del credito siano state adempiute.

- c) Questi impegni non possono essere modificati o annullati senza l'accordo di tutte le parti interessate. L'accettazione parziale di modifiche non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti interessate.

Art. 4

- a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca, per cablogramma, telegramma o telex, di avvisare un credito e intende che la lettera di conferma sia lo strumento operativo del credito, il cablogramma, il telegramma o il telex, deve precisare che il credito diverrà operativo soltanto alla ricezione di detta lettera di conferma. In tal caso, la banca emittente deve inviare al beneficiario lo strumento operativo del credito (lettera di conferma) e ogni successiva modifica tramite la banca avisante.
- b) La banca emittente risponde di ogni conseguenza che possa derivare dalla mancata osservanza, da parte sua, della procedura indicata nel precedente paragrafo.
- c) Salvo che il cablogramma, telegramma o telex precisi «seguono dettagli» (o contenga espressioni equivalenti) o precisi che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito, il cablogramma, telegramma o telex sarà considerato lo strumento operativo del credito e la banca emittente non sarà tenuta ad inviare la lettera di conferma alla banca avisante.

Art. 5

Quando una banca è incaricata, per cablogramma, telegramma o telex, di aprire, confermare o avvisare un credito in termini analoghi a quelli di un credito precedentemente aperto e poi modificato, s'intende che le condizioni del credito da aprire, confermare od avvisare, saranno comunicate al beneficiario senza tener conto delle modifiche, a meno che le istruzioni non specifichino chiaramente quali siano le modifiche da applicare.

Art. 6

Se le istruzioni ricevute di aprire, confermare o avvisare un credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali

istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità; in tal caso il credito sarà aperto, confermato o avvisato soltanto quando la banca avrà ricevuto le prescrizioni necessarie.

B. — RESPONSABILITÀ

Art. 7

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che essi appaiono conformi alle condizioni del credito. I documenti che appaiono discordanti fra loro saranno considerati non apparentemente conformi alle condizioni del credito.

Art. 8

- a) Nelle operazioni di credito documentato tutte le parti interessate si devono basare sui documenti, indipendentemente dalle merci.
- b) Il pagamento, l'accettazione o la negoziazione contro documenti che appaiono conformi alle condizioni del credito, effettuato/a da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato l'autorizzazione a ritirare i documenti ed a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- c) Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se contestare la conformità del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione alle condizioni del credito.
- d) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, come sopra precisato, se constatarne la conformità.
- e) In caso affermativo, avviso motivato a tale effetto deve essere dato senza ritardo con telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha trasmesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti.

- f) Se la banca emittente viene meno all'obbligo di tenere i documenti a disposizione della banca che glieli ha rimessi o di restituirglieli, perde il diritto di contestare la non conformità alle condizioni del credito del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione.
- g) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su irregolarità dei documenti o informa quest'ultima di aver effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sotto riserva o contro una garanzia per tali irregolarità, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale garanzia o riserva concerne soltanto i rapporti tra la banca che ha trasmesso i documenti e il beneficiario.

Art. 9

Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, né infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.

Art. 10

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'inoltro di messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o di altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogramma, telegrammi o telex. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 11

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata dai casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.

Art. 12

- a) Le banche che per eseguire le istruzioni dell'ordinante si avvalgono dei servizi di altra banca agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.
- b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengono eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca.
- c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi e usi dell'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 13

La banca incaricata del pagamento o della negoziazione, che sia stata autorizzata a richiedere il rimborso ad una terza banca indicata dalla banca emittente e che abbia effettuato tale pagamento o negoziazione, non deve essere richiesta di arrestare alla terza banca che essa ha operato in conformità alle condizioni del credito.

C. — DOCUMENTI

Art. 14

- a) Tutte le istruzioni di aprire, confermare o avvisare un credito devono sempre specificare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.
- b) Termini quali «di prim'ordine», «ben conosciuto», «qualificato» e simili non devono essere usati per designare gli emittenti dei documenti richiesti dal credito; se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i documenti così come presentati.

C. 1. — Documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione o la presa in carico (documenti di spedizione)

Art. 15

Salvo quanto disposto al successivo art. 20, la data della polizza di carico o la data di ogni altro documento comprovante l'imbarco o la spedizione o la presa in carico, o la data indicata dal timbro di recezione o da una annotazione apposta su uno di questi documenti, sarà considerata, in ogni caso, come data d'imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci.

Art. 16

- a) Una espressione che indichi chiaramente che il nolo è stato pagato o prepagato, comunque denominata o formulata, apposta mediante stampiglia o in altro modo sui documenti comprovanti l'imbarco, la spedizione o la presa in carico, sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- b) L'espressione «nolo pagabile in anticipo» o «nolo da pagarsi in anticipo», o altra equipollente, apposta mediante stampiglia o in altro modo su tali documenti non sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

- c) Le banche accetteranno i documenti portanti l'indicazione che il nolo o le spese di trasporto sono pagabili alla consegna, a meno che il credito non disponga diversamente o che ciò risulti in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati in utilizzo del credito.
- d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno i documenti di spedizione che facciano riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali le spese o gli esborsi connessi alla caricazione, scarica delle merci o ad operazioni similari.

Art. 17

Salvo che il credito non disponga diversamente, saranno accettati documenti di spedizione che portino sul recto una clausola quale *shipper's load and count* oppure *said by shipper to contain* o altra espressione equipollente.

Art. 18

- a) Documento di spedizione netto è un documento su cui non siano state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.
- b) Le banche rifiuteranno i documenti di spedizione che portino tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non indichi espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

C. 1.1. — Polizze di carico marittime

Art. 19

- a) Salvo che il credito non lo autorizzi espressamente, non saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
 - polizze di carico emesse da spedizionieri;

- polizze di carico emesse in base ad un «*charter party*» e sottoposte alle relative condizioni;
 - polizze di carico che prevedono il trasporto su velieri.
- b) Per contro, fermo quanto sopra e a meno che il credito non disponga diversamente, saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
- «*Through Bills of Lading*» emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, anche se coprono trasporti di specie diverse;
 - «*Short Form Bills of Lading*» (cioè polizze di carico, emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, che indicano alcune o tutte le condizioni del trasporto mediante riferimento ad una fonte o ad un documento diverso dalla polizza di carico);
 - polizze di carico emesse da compagnie di navigazione e loro agenti, relative a merci costituenti una unità di carico come quelle su «*pallets*» o in «*containers*».

Art. 20

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le polizze di carico devono indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave o imbarcate su una determinata nave.
- b) La messa a bordo su una determinata nave o l'imbarco su una determinata nave possono essere provate mediante una polizza di carico contenente un'espressione che indichi la messa a bordo o l'imbarco su di una determinata nave, oppure mediante una annotazione a tale effetto apposta sulla polizza di carico firmata o siglata e datata dal vettore o da un suo agente; la data di questa annotazione sarà considerata come la data di messa a bordo della nave determinata o d'imbarco sulla nave determinata.

Art. 21

- a) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, saranno accettate polizze di carico dalle quali risulti che le merci verranno trasbordate durante il percorso, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da una polizza di carico.

- b) Polizze di carico contenenti clausole stampate che riservano ai vettori il diritto di effettuare trasbordi saranno accettate anche quando il credito vieti i trasbordi.

Art. 22

- a) Le banche rifiuteranno polizze di carico attestanti il carico delle merci sopra coperta, a meno che il credito non lo autorizzi espressamente.
- b) Le banche rifiuteranno polizze di carico che prevedono che le merci possono essere trasportate sopra coperta a condizione che in esse non sia espressamente indicato che le merci sono caricate sopra coperta.

C. 1.2. — Documenti di trasporto combinato

Art. 23

- a) Se il credito richiede un documento di trasporto combinato, cioè un documento che prevede un trasporto di almeno due specie diverse dal luogo ove le merci sono prese in carico fino al luogo stabilito per la consegna, o se il credito prevede un trasporto combinato, ma nell'uno o nell'altro caso, non precisa la forma del documento richiesto e/o l'emittente di detto documento, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.
- b) Se il trasporto combinato comprende un trasporto via mare, il documento sarà accettato, anche se non indica che le merci sono a bordo di una nave determinata e anche se prevede che le merci, se in *container*, possano essere trasportate sopra coperta, purché non indichi espressamente che le merci sono caricate sopra coperta.

C. 1.3. — Altri documenti di spedizione, ecc.

Art. 25

Le banche considereranno regolari le lettere di vettura ferroviarie, reversali ferroviarie, duplicati di lettere di vettura, polizze di carico fluviali, ricevute e certificati di spedizione postale, ricevute di posta

aerea, polizze di carico aeree, lettere o ricevute di trasporto aereo, lettere di vettura rilasciate da autotrasportatori, o altri documenti simili, quando detti documenti portano la stampiglia di ricevimento del vettore o del suo agente o quando portano una firma che appare quella del trasportatore o del suo agente.

Quando un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno l'apposizione di una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso apposta dal vettore sul documento di spedizione, a meno che il credito non richieda un certificato di peso separato o indipendente.

C. 2. — Documenti di assicurazione

Art. 26

- a) I documenti di assicurazione devono essere quelli indicati nel credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o da loro agenti, oppure da assicuratori (*underwriters*).
- b) Le «Note di copertura» (*cover notes*) emesse da sensali (*brokers*) non saranno accettate, salvo specifica autorizzazione nel credito.

Art. 27

Salvo che il credito non disponga diversamente, o salvo che i documenti di assicurazione presentati non stabiliscano che la copertura decorre al piú tardi dalla data d'imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, dalla data della presa in carico della merce, le banche rifiuteranno i documenti di assicurazione che portino una data posteriore alla data d'imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, alla data di presa in carico della merce, quale indicata sui documenti di spedizione.

Art. 28

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere stilato nella moneta del credito.

- b) Il valore minimo che deve essere assicurato è il valore CIF delle merci. Tuttavia, quando CIF delle merci non può essere determinato in base a quanto appare dai documenti, le banche accetteranno come valore minimo, l'importo maggiore fra quello di utilizzo del credito e quello della relativa fattura commerciale.

Art. 29

- a) Nei crediti deve essere indicato esplicitamente il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali «rischi usuali» o «rischi abituali»; tuttavia, se tali termini imprecisi vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati.
- b) In mancanza di istruzioni specifiche le banche accetteranno la copertura assicurativa quale risulterà dai documenti presentati.

Art. 30

Quando un credito prescrive «assicurazione contro tutti i rischi», le banche accetteranno un documento di assicurazione in cui figurino una qualsiasi clausola od annotazione «tutti i rischi», senza incorrere in responsabilità nel caso in cui particolari rischi non siano coperti.

Art. 31

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante che la copertura comporta una franchigia — sia che si tratti di una franchigia «in eccedendo», sia che si tratti di una franchigia «a dedurre» — a meno che nel credito non sia esplicitamente indicato che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

C. 3. — Fatture commerciali

Art. 32

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere stilate al nome dell'ordinante.

- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte in termini generici che non siano discordanti con la descrizione della merce nel credito.

C. 4. — Altri documenti

Art. 33

Quando sono richiesti altri documenti, come ricevute di deposito, ordini di consegna, fatture consolari, certificati d'origine, di peso, di qualità od analisi, ecc. senza ulteriori precisazioni, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.

D. — DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e importo

Art. 34

- a) Le espressioni «intorno», «circa» o equipollenti riferite all'importo del credito, la quantità o il prezzo unitario delle merci, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno.
- b) Salvo che il credito non stabilisca che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno, ma sempre a condizione che l'ammontare totale degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito specifica la quantità in unità di colli o di articoli.

Spedizioni parziali

Art. 35

- a) Sono consentite spedizioni parziali, salvo che il credito non contenga esplicite istruzioni contrarie.
- b) Le spedizioni effettuate sulla stessa nave e per lo stesso viaggio non si considerano spedizioni parziali, anche se le polizze di carico attestanti la messa «a bordo» portano date diverse e/o indicano porti d'imbarco differenti.

Art. 36

Se è prescritta una spedizione frazionata entro periodi determinati, e una frazione non è spedita entro il termine per essa stabilito, il credito cessa di essere disponibile per questa frazione e per tutte le successive, salvo che il credito non disponga altrimenti.

Data di scadenza

Art. 37

Qualsiasi credito, sia esso revocabile o irrevocabile, deve indicare un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, e ciò anche se sia indicata una data ultima per la spedizione.

Art. 38

Le parole «al», «fino al», «entro il» o espressioni equipollenti, usate per determinare la data estrema di validità stabilita per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, o la data ultima stabilita per la spedizione, si intenderanno comprensive della data indicata.

Art. 39

- a) Quando il termine di scadenza cade in un giorno in cui le banche sono chiuse per ragioni diverse da quelle indicate nell'articolo 11, la data di scadenza è prorogata fino al primo giorno lavorativo seguente.
- b) La data ultima di spedizione non è prorogata a seguito della proroga della data di scadenza intervenuta per effetto del presente articolo. Quando il credito stabilisce una data ultima di spedizione, non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore a quella prescritta. Se nel credito non è stabilita alcuna data ultima di spedizione non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore alla data di scadenza stabilita nel credito o nelle modifiche al credito stesso. I documenti diversi dai documenti di spedizione potranno, tuttavia, portare una data compresa nel periodo di proroga della data di scadenza.
- c) Le banche che effettuano il pagamento, l'accettazione o la negoziazione alla data così prorogata devono unire ai documenti una loro attestazione redatta nei seguenti termini:
«Presentati per il pagamento (o accettazione, o negoziazione, secondo il caso) entro il termine prorogato in conformità dell'articolo 39 delle «Norme ed usi uniformi».

Imbarco, caricamento o spedizione

Art. 40

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le parole «partenza», «invio» o «caricamento», usate per stabilire la data ultima di spedizione delle merci, si considerano sinonimi di «spedizione».
- b) Espressioni come «pronto», «immediatamente», «il più presto possibile» ed altre analoghe, non devono essere usate. Se tali espressioni sono usate le banche le interpreteranno come una richiesta di spedizione entro 30 giorni a partire dalla data dell'avviso del credito inviato al beneficiario dalla banca emittente o, a seconda del caso, dalla banca avisante.

- c) L'espressione «il... o verso il...» o espressioni equipollenti, saranno interpretate come una richiesta di spedizione nel periodo che comprende i cinque giorni precedenti i cinque giorni successivi alla data indicata, inclusi entrambi i giorni estremi.

Presentazione

Art. 41

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 37, secondo il quale ogni credito deve prescrivere un termine ultimo per la presentazione dei documenti, i crediti devono altresì stabilire un determinato periodo di tempo dopo la data di emissione della polizza di carico o degli altri documenti di spedizione, entro il quale i documenti devono essere presentati per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito nel credito, le banche rifiuteranno i documenti presentati oltre 21 giorni dopo la data di emissione delle polizze di carico o degli altri documenti di spedizione.

Termini di tempo

Art. 42

Le banche non sono tenute ad accettare documenti che siano presentati in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Art. 43

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al quindici incluso» e «dal sedici all'ultimo giorno del mese incluso».

Art. 44

I termini «principio», «metà» o «fine» del mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al dieci incluso». «dall'undici al venti incluso» e dal «ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

Art. 45

Quando la banca emittente chiede che il credito sia confermato o avvisato come valido «per la durata di un mese», «per la durata di sei mesi», ecc., senza specificare la data a partire dalla quale questo periodo decorre, la banca incaricata della conferma o dell'avviso confermerà o avviserà il credito come valido sino alla fine del periodo indicato a partire dalla data di tale conferma o avviso.

E. — TRASFERIMENTO

Art. 46

- a) Un credito trasferibile è un credito in virtù del quale il beneficiario ha diritto di dare istruzioni alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, o ad ogni banca che possa negoziarlo, di rendere il credito utilizzabile, in tutto o in parte, da una o più terze persone (secondi beneficiari).
- b) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento, sia che abbia confermato o meno il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti ed a condizione che le siano pagate le spese relative.
- c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario.
- d) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente indicato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «cedibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.
- e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del

credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate spedizioni parziali; l'insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento del credito. Il credito può essere trasferito soltanto alle condizioni specificate nel credito originario, ad eccezione dell'importo del credito, dei prezzi unitari in esso indicati e del periodo di validità o termine di spedizione, di cui tutti o ciascuno possono essere ridotti o abbreviati. Inoltre il nome del primo beneficiario può sostituire quello dell'ordinante, ma se, in base al credito originario, il nome di quest'ultimo deve apparire su qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa precisazione deve essere rispettata.

- f) Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con proprie fatture quelle del secondo beneficiario, per un importo che non ecceda quello del credito originario ed ai prezzi unitari originari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture, il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario, ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o negoziazione ha il diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.
- g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può trasferire il credito ad un beneficiario nello stesso paese o in un altro paese. Il primo beneficiario ha il diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione sia fatta al secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito, entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Art. 47

Il fatto che il credito non sia stato dichiarato trasferibile non inficia i diritti del beneficiario di cedere i proventi di tale credito in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

VII

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- A) Queste disposizioni e definizioni, nonché gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.
- B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli.
1. (i) «Incasso» significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di
- (a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o secondo il caso, contro pagamento, o
 - (b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o, secondo il caso, contro pagamento, o
 - (c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni
- (ii) «Documenti» significa documenti finanziari e/o documenti commerciali
- (a) «documenti finanziari» significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di danaro;
 - (b) «documenti commerciali» significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia un documento finanziario.

- (iii) «Incasso semplice» significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.
 - (iv) «Incasso documentario» significa di:
 - (a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
 - (b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.
2. Le «parti interessate» sono:
- (i) «Il cedente» che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;
 - (ii) «la banca trasmittente» che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;
 - (iii) «la banca incaricata dell'incasso» che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine di incasso;
 - (iv) «la banca presentatrice» che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.
3. Il «trassato» è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.
- C) Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme.
- Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Art. 1

- Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Art. 2

Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiono

essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Art. 3

Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

- (i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
- (ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

Art. 4

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità né per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, né per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possano verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici né per errori di trascrizione o interpretazione di termini tecnici.

Art. 5

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

Art. 6

Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo di una banca o affidate ad una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca.

Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad una banca per la consegna ad un trassato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

Art. 7

I documenti devono essere presentati al trassato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso siano autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Art. 8

Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trassato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o inesatto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare di determinare l'indirizzo esatto.

Art. 9

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia a vista, la banca presentatrice deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione per l'accettazione senza ritardo e quando è richiesto il pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Art. 10

Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trassato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Art. 11

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporre secondo le modalità indicate nell'ordine di incasso.

Art. 12

Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trassato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Art. 13

Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificatamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati sempreché siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14.

Art. 14

Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o gli esbor-si e/o le spese, quando dovute) devono essere messe senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Art. 15

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERÒ, RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Art. 16

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma né dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Art. 17

L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il protesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervengono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

Art. 18

Se il cedente nomina un rappresentante perché agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'«occorrendo».

Art. 19

Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità, in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce né per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso deve(ono) avvisare immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa a tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Art. 20

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

- (i) Forma dell'avviso — Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.
- (ii) Modo di avviso — In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.
- (iii) (a) Avviso di pagamento — La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, pre-